



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 2 FEB. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **2 febbraio** alle ore **15.50**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0005378 del 28.01.2016 e integrato con nota prot. n. 0006121 del 01.02.2016, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 16.29).

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 44/16

Aff. Leg.

11.2



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 2 FEB. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Il Direttore
Dott.ssa Maria Ester Sciarano

AREA AFFARI LEGALI

Ufficio Studi e Consulenze
Capo Settore Recupero Crediti e
Esecuzione provvedimenti giudiziali
D.ssa Annalisa Castonovo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" C/ SOCIETA' EDIZIONI EUROPEE - ESITO GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SENTENZA N. 5825/2015.

Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione predisposta dal Settore Recupero Crediti ed Esecuzione di Provvedimenti giudiziali dell'Aria Affari Legali.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n.5825 del 16.10.2015, in parziale riforma della sentenza n.7821/08, ha confermato la statuizione di condanna al risarcimento del danno all'immagine subito dall'Università rideterminando il quantum in € 30.000,00, anziché in € 80.000,00, quale somma dovuta dagli appellanti Società Europea di Edizioni, Maurizio Del Pietro e Luca Rocca, e, contestualmente, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal prof.Giuseppe D'Ascenzo;

All'esito del giudizio di primo grado, in esecuzione della predetta sentenza n.7821/08, la Società Europea di Edizioni, Maurizio Del Pietro e Luca Rocca, avevano provveduto, in data 31.7.2008, a corrispondere all'Università ed al prof.Giuseppe D'Ascenzo la somma di € 80.000,00 ciascuno per il titolo di cui in premessa;

Con successivo atto di precetto fatto notificare in data 18.12.2015, la Società Europea di Edizioni, Maurizio Del Pietro e Luca Rocca hanno intimato all'Università il pagamento di complessivi € 55.288,70 quale somma dovuta a titolo di parziale restituzione di quanto precedentemente versato dagli istanti (€ 80.00,00) in favore dell'Università, in esecuzione della sentenza n.7821/08, nonché a titolo di spese successive.

Con mail del 23.12.2015, l'avv. Bernardi - che ha già difeso l'Università, con esito favorevole, nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma ed alla Corte di Appello di Roma - ha rappresentato, fra l'altro, che il legale di controparte, avv.Cavani, ha assicurato *"...che non porrà ad esecuzione il precetto di cui sopra fino al 31.1.2016, in attesa di sapere se l'Università e il prof.D'Ascenzo proporranno ricorso in cassazione"*.

Quanto sopra, tenuto conto, altresì, che gli istanti non hanno rispettato il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di appello, concesso dalla legge alle pubbliche amministrazioni prima di iniziare l'esecuzione forzata.

In data 26.1.2016, il predetto legale ha fatto pervenire un parere in ordine all'opportunità, o meno, di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5825/15, la quale, come precisa egli stesso *"....riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha confermato il carattere diffamatorio dell'articolo intitolato "Nuovi computer all'Umberto I - un pasticcio lungo vent'anni" pubblicato sul quotidiano "il Giornale", ma ha ridotto il danno non patrimoniale quantificandolo in € 30.000,00 in luogo di € 80.000,00 liquidati dal Tribunale.*



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 2 FEB. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali

Il Direttore

Dott.ssa Maria Ester Scarano

AREA AFFARI LEGALI

Ufficio Studi e Consulenze

Capo Settore Recupero Crediti e

Esecuzione provvedimenti giudiziali

D.ssa Antonia Celenovo

La riduzione dell'importo riconosciuto dal Giudice di primo grado è così motivata: "il quantum risarcitorio di € 80.000,00 riconosciuto in primo grado in favore dell'Università La Sapienza, appare oggettivamente eccessivo e non in linea con le prassi applicative di questo distretto e di questa Corte. La obiettiva gravità delle lesioni del decoro e del prestigio dell'antica e prestigiosa istituzione universitaria, fondata da Bonifacio VIII (al secolo Benedetto Caetani) nel XIII secolo giustifica un risarcimento non simbolico del danno morale, non rilevando nel caso di specie alcun danno economico. Tale valutazione si accompagna alla rilevanza del quotidiano sul quale è apparso l'articolo in argomento, trattandosi di pubblicazione a tiratura nazionale, che gode di un discreto consenso tra i cittadini. Ciò considerato, appare equa una quantificazione del danno da diffamazione pari ad € 30.000,00, ai valori attuali, oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo".

L'avv. Bernardi ha rappresentato, altresì, che "...secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione equitativa del Giudice, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un ineliminabile grado di discrezionalità, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità solo se la motivazione sia del tutto carente o contraddittoria, oppure se la liquidazione si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza (ex multis Cass. Civ., sez. III, 26/1/2010 n. 1529). Prima della riforma attuata con D.L.83/12 (convertito dalla L. n. 134/12) i predetti rilievi potevano essere fatti valere deducendo come motivo di ricorso il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., ("... omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio"). Tuttavia, per effetto della predetta riforma, il vizio di motivazione è stato sostituito con il seguente: "... omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

L'avv. Bernardi ha rappresentato inoltre che "Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053/2014, hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", la motivazione "apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nonché la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione".

Alla luce di questo orientamento, l'avv. Bernardi ritiene pertanto ".....che un



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 2 FEB. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali

il Direttore

Dott.ssa Maria Ester Scarano

AREA AFFARI LEGALI

Ufficio Studi e Consulenze

Centro di Ricerca e Sviluppo

Esecuzioni provvedimenti

Diretta Annalisa Castrov

eventuale ricorso avrebbe poche di chances di accoglimento. Sotto un profilo strettamente processuale, la sentenza della Corte di Appello non appare censurabile ai sensi del novellato art.360, c.1, n. 5 c.p.c, poiché la motivazione non è del tutto carente né incomprensibile, ma semmai solo "insufficiente" o "contraddittoria" per aver solo menzionato ma non attentamente considerato l'elevato prestigio dell'Ateneo e la diffusione a livello nazionale del quotidiano. Inoltre non sembra sussistere quella "macroscopica" sproporzione rispetto ai dati di comune esperienza che consentirebbe di censurare la valutazione equitativa del Giudice. Infatti la media delle somme liquidate nel 2013 per le diffamazioni a mezzo stampa è di € 16.000,00 per le persone giuridiche e di € 19.300,00 per tutti gli attori; l'importo massimo liquidato risulta di € 65.000,00 per una diffamazione più grave di quella rivolta all'Università, consistente nell'accusa ad un magistrato di sovvertimento dell'ordine democratico e di finalità di arricchimento personale nella conduzioni di indagini."

Per le motivazioni espresse dall'avv. Giuseppe Bernardi nel parere predetto, l'Ufficio concorda con quanto ivi rappresentato, relativamente alla non opportunità di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5825/15.

Allegati parte integrante:

parere reso dall'avv. Giuseppe Bernardi in data 26.1.2016



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 2 FEB. 2016

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 44/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Preso atto del parere reso in data 26 gennaio 2016 dall'avv. Giuseppe Bernardi, condiviso dall'Ufficio proponente, di non proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5825/15, in quanto:
 - sotto il profilo strettamente processuale la sentenza della Corte di Appello non appare censurabile ai sensi del novellato art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c., poiché la motivazione non è del tutto carente né incomprensibile;
 - non sembra sussistere una "macroscopica" sproporzione rispetto ai dati di comune esperienza che consentirebbe di censurare la valutazione equativa del Giudice.
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

di non proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5825/15, per i motivi indicati in premessa.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

avv. prof. Giuseppe Bernardi
avv. Alessandro Bernardi
avv. Stefano Bernardi
avv. Cristina Comastri
avv. Gaia Fauttilli
avv. Simone Chiavolini
avv. Erica Bernardini
dott. Francesco Bernardi
dott. Gianluca Musazzi
dott. Sofia Lo Porto

00195 Roma
via Monte Zebio 28
tel 06.3200367-06.3200368
fax 06.3200374
segreteria@bernardieassociati.it

commerciale tributario
dott. Paolo Poli
dott. Giulia Bernardi
dott. Luca Perugini

Roma 26.01.2016

Spettabile
Sapienza – Università di Roma
c.a. Gentile
Dott.ssa Castronovo
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma
annarita.castronovo@uniroma1.it

Oggetto: “La Sapienza” Università di Roma / Belpietro Maurizio, Rocca Luca e Società Europea di Edizioni S.p.a.;
Parere su ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5825/2015 pubblicata in data 22/10/2015 (R.G. 3067/2009).

1. Mi è stato richiesto un parere in ordine all’opportunità di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5825/15, la quale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha confermato il carattere diffamatorio dell’articolo intitolato “*Nuovi computer all’Umberto I – un pasticcio lungo vent’anni*” pubblicato sul quotidiano “il Giornale”, ma ha ridotto il danno non patrimoniale in € 30.000,00 rispetto a € 80.000,00 liquidati dal Tribunale.

La riduzione dell’importo riconosciuto dal Giudice di primo grado è così motivata: “*il quantum risarcitorio di € 80.000,00 riconosciuto in primo grado in favore dell’Università La Sapienza, appare oggettivamente eccessivo e non in linea con le prassi applicative di questo distretto e di questa Corte. La obiettiva gravità delle lesioni del decoro e del prestigio dell’antica e prestigiosa istituzione universitaria, fondata da Bonifacio VIII (al secolo Benedetto Caetani) nel XIII secolo giustifica un risarcimento non simbolico del danno morale, non rilevando nel caso di specie alcun danno economico. Tale valutazione si accompagna alla*

rilevanza del quotidiano sul quale è apparso l'articolo in argomento, trattandosi di pubblicazione a tiratura nazionale, che gode di un discreto consenso tra i cittadini. Ciò considerato, appare equa una quantificazione del danno da diffamazione pari ad € 30.000,00, ai valori attuali, oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo”.

2. In primo luogo occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione equitativa del Giudice, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un ineliminabile grado di discrezionalità, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità solo se la motivazione sia del tutto carente o contraddittoria, oppure se la liquidazione si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza (*ex multis* Cass. Civ., sez. III, 26/1/2010 n. 1529).

Prima della riforma attuata con D.L. 83/12 (convertito dalla L. n. 134/12), i predetti rilievi potevano essere fatti valere deducendo come motivo di ricorso il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., (“... *omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio*”).

Tuttavia, per effetto della predetta riforma, il vizio di motivazione è stato sostituito con il seguente: “... *omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*”.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053/2014, hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che sono denunciabili in cassazione solo la “*mancaza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*”, la motivazione “*apparente*”, il “*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*”, nonché la “*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

3. Alla luce di questo orientamento, ritengo che un eventuale ricorso avrebbe poche di *chances* di accoglimento.

Sotto un profilo strettamente processuale, la sentenza della Corte di Appello non appare censurabile ai sensi del novellato art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c., poiché la motivazione non è del tutto carente né incomprensibile, ma semmai solo “insufficiente” o “contraddittoria” per aver solo menzionato ma non attentamente considerato l'elevato prestigio dell'Ateneo e la diffusione a livello nazionale del quotidiano.

Inoltre non sembra sussistere quella “macroscopica” sproporzione rispetto ai dati di comune esperienza che consentirebbe di censurare la valutazione equitativa del Giudice. Infatti la media delle somme liquidate nel 2013 per le diffamazioni a mezzo stampa è di € 16.000,00 per le persone giuridiche e di €

19.300,00 per tutti gli attori; l'importo massimo liquidato risulta di € 65.000,00 per una diffamazione più grave di quella rivolta all'Università, consistente nell'accusa ad un magistrato di sovvertimento dell'ordine democratico e di finalità di arricchimento personale nella conduzioni di indagini (i dati sono riportati nell'articolo *"La quantificazione del danno alla reputazione e ai dati personali: ricognizione degli orientamenti 2013 del Tribunale Civile di Roma"* di VINCENZO ZENO-ZENCOVICH pubblicato in *"Il diritto dell'informazione e dell'informatica"* anno XXIX Fasc. 3, 2014).

Resto a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Prof. Giuseppe Bernardi